

ACCORDO SINDACALE

Modalità giustificative e deroghe delle assenze relative alle chiusure di Ateneo, deroghe e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in occasione dell'orario ridotto (obbligatorio o facoltativo): giugno 2026 – gennaio 2029

La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale

Visto il C.C.N.L. dei Dipendenti del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008, in particolare l'art. 25;

visto il C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

visto il CCI per il triennio 2022-2024, sottoscritto presso A.P.Ra.N. in data 13 giugno 2023;

visto l'accordo sindacale in merito al lavoro straordinario e norme di utilizzo flessibilità, di data 7 febbraio 2008, e successive integrazioni;

visto l'accordo sindacale "Chiusure collettive e giornate a orario ridotto per il secondo semestre 2023, che scadrà nel mese di gennaio 2026;

preso atto che, in recepimento di quanto previsto nel vigente CCNL, il "lavoro agile" come disciplinato dal regolamento approvato in Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2024 ha sostituito l'istituto dello Smart working venendo, quindi, a decadere l'istituto della "flessibilità positiva sw" non prevedendo il lavoro agile alcun obbligo di timbratura da remoto;

valutato opportuno, al fine di garantire maggiore certezza al PTA, adottare una disciplina di valenza triennale per la gestione di assenze e presenze in occasione delle chiusure collettive e dell'orario ridotto;

preso atto che l'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 comma 10 del CCNL dd 16 ottobre 2008, ha stabilito le giornate di chiusura collettiva dell'Ateneo per il periodo giugno 2026 - gennaio 2029, come di seguito descritte, e non ha, invece, previsto alcuna giornata di chiusura di struttura.

Chiusure collettive

1. Chiusure **collettive di Ateneo**, per tutto il personale TA, relative al periodo giugno 2026 - gennaio 2029.

2026

2 e 5 gennaio (già compresi nell'accordo 2023)

1° giugno (1 giorno)



10-14 agosto (5 giorni)

28 settembre (1 giorno solo S. Michele)

7 dicembre (1 giorno)

2027

4-5 gennaio (2 giorni)

7-8 gennaio (2 giorni)

6 agosto (1 giorno solo Rovereto)

9-13 agosto (5 giorni)

2028

3,4, 5 gennaio (3 giorni)

7 gennaio (1 giorno)

24 aprile (1 giorno)

14, 16, 17, 18 agosto (4 giorni)

2029

2, 3, 4 e 5 gennaio (4 giorni)

2. Chiusure facoltative **di struttura**: non previste. Tuttavia il/la Responsabile **di Sede** (il/la Direttore/trice Generale per il Rettorato, il/la Dirigente o il/la Direttore/trice di Dipartimento per le sedi di servizio di loro competenza) può disporre la chiusura della stessa; qualora nella medesima sede prestino la propria attività lavoratori/trici afferenti a più strutture, la chiusura di sede può essere disposta solo previo accordo di tutti i/le responsabili di struttura afferenti alla sede medesima; la chiusura di sede va comunicata ai/le dipendenti e alla DRUO almeno 30 giorni prima del primo giorno di chiusura. Ai/le lavoratori/trici afferenti si applica quanto concordato nelle successive lettere b) e c) in riferimento, rispettivamente, alla prestazione lavorativa in deroga e alle modalità giustificative.

In difetto di comunicazione o in caso di comunicazione inviata ai/le dipendenti in ritardo rispetto a quanto stabilito il/la dipendente ha la facoltà di svolgere l'attività lavorativa in lavoro agile anche oltre il limite delle giornate contrattualmente previste.

3. Orario ridotto (fino alle ore 15.00):

- I) Orario ridotto obbligatorio: la settimana antecedente a quella di Ferragosto, il giorno 24 e

31 dicembre se non festivi.

- II) Orario ridotto facoltativo: la settimana antecedente quella di cui al punto I) e quella successiva a Ferragosto.

Valutato opportuno concordare con le OOSS e RSU i criteri generali relativi alle modalità di giustificazione delle giornate di chiusura collettiva di Ateneo e di Sede, anche al fine di procedere ad un graduale abbattimento del monte ferie pregresso del PTA, nonché la disciplina dell'orario ridotto.

Concordano quanto segue:

a) prestazione lavorativa in deroga alle chiusure di Ateneo

Nelle giornate di chiusura collettiva di Ateneo, il/la Responsabile di primo livello, dopo aver sentito i propri secondi livelli, può autorizzare per comprovate esigenze di servizio alcuni/e lavoratori/trici a svolgere l'attività lavorativa in lavoro agile, anche oltre il limite delle giornate contrattualmente previste.

Nei confronti del personale a cui è richiesto lo svolgimento di attività non remotizzabili può essere autorizzata la prestazione lavorativa in presenza per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività indifferibili, nel caso in cui la sede sia chiusa (edificio chiuso, senza servizio di portineria, con gli impianti di riscaldamento e raffrescamento spenti). In questo caso la flessibilità negativa eventualmente accumulata in quelle giornate potrà essere recuperata, su richiesta del dipendente, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo.

Diversamente, nel caso in cui la sede di appartenenza sia aperta e/o ad accesso controllato (edificio aperto, con le normali regole di accesso e/o con accesso riservato a persone autorizzate, normalmente riscaldata o raffrescata, con i normali servizi di portineria), la giornata lavorativa potrà essere svolta anche per il completo monte ore teorico giornaliero e in deroga alle fasce obbligatorie. Per tali situazioni il/la Responsabile di primo livello avrà cura di pianificare il prima possibile con il personale interessato le eventuali attività ed effettuare una comunicazione al personale a cui è richiesta l'attività e alla DRUO, con almeno 15 giorni di anticipo, accompagnandola con specifica motivazione.

Tali deroghe verranno comunicate, a cura della DRUO, alle OO.SS. e R.S.U. per opportuna informazione.

b) Prestazione lavorativa in deroga alla chiusura di Sede

Qualora venga disposta la chiusura della Sede, il/la Responsabile potrà riconoscere, in relazione alle effettive necessità di servizio, ai/alle dipendenti che ne facciano richiesta la possibilità di lavorare in lavoro agile in deroga al numero massimo di giornate mensili previste dall'accordo individuale. Nella valutazione di cui sopra il/la Responsabile terrà conto, in particolare, del numero di ferie pregresse di ogni afferente alla struttura, favorendo la prestazione nei confronti del personale con un saldo ferie inferiore a 20 giorni nel mese

precedente alla chiusura per le chiusure da gennaio ad agosto e a 10 giorni per quelle da settembre a dicembre.

In alternativa, il/la dipendente potrà giustificare l'assenza secondo le modalità previste al successivo punto c).

Nei confronti del personale a cui è richiesto lo svolgimento di attività non remotizzabili può essere autorizzata la prestazione lavorativa in presenza per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività indifferibili.

In caso di chiusura della Sede per un numero di giornate superiore a 10 annue, il/la Responsabile riconoscerà la possibilità di lavorare in lavoro agile, al/la dipendente che ne faccia richiesta, in deroga al numero massimo di giornate mensili e settimanali previste dall'accordo individuale, indipendentemente dal saldo ferie posseduto.

c) Modalità di recupero delle giornate di chiusura collettiva di Ateneo e di Sede

Le giornate di chiusura di Ateneo e/o di Sede possono essere giustificate usufruendo di ferie (codice 28 "ferie anno precedente" o codice 21 "ferie anno corrente") o di recupero straordinario (conto ore individuale: codice 07).

In alternativa, nel caso in cui il/la dipendente abbia un saldo ferie complessivo, calcolato alla fine del mese precedente la chiusura, inferiore o uguale a:

- **40 giorni per chiusure dal 1° di settembre al 31 dicembre:**
- **50 giorni per chiusure dal 1° gennaio al 31 agosto,**

lo/a stesso/a può giustificare l'assenza (utilizzando il codice 06-08) con Flessibilità Eccedente e Flessibilità (Saldo), ovvero saldo trimestre precedente e trimestre corrente EP. Tale opzione è consentita purché il/la dipendente abbia fruito di almeno **22 giorni di ferie durante l'anno solare precedente**, ridotti proporzionalmente per tutto il personale cui spetti un numero di giorni di ferie annuali inferiore a 32: ad esempio, in caso di part-time verticale, assunzione in corso d'anno, neoassunti, personale in aspettativa, secondo quanto previsto dal CCNL. Il requisito dei 22 giorni di ferie fruiti nell'anno solare precedente alle chiusure di Ateneo e di Sede, si intende soddisfatto anche qualora i 22 giorni di ferie siano stati fruiti complessivamente dal/la dipendente in relazione alla successione di più rapporti di lavoro con l'Università di Trento nell'anno solare considerato.

Inoltre, anche qualora non abbia fruito 22 giorni di ferie nell'anno solare precedente, nel caso in cui il/la dipendente, al 30 novembre, abbia un saldo ferie complessivo inferiore o uguale a 10 giorni, ha la facoltà di giustificare con il codice 06-08 le assenze per l'eventuale chiusura di sede nel mese di dicembre recuperando eventuale debito non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo.

Qualora il/la dipendente non abbia cura di indicare una causale specifica del giustificativo, l'assenza verrà automaticamente coperta con una giornata di ferie anno precedente e, se non presenti, anno corrente.

Durante le giornate di chiusura, il/la dipendente assunto/a da meno di 90 giorni è autorizzato dal Responsabile, previa semplice richiesta, in lavoro agile, anche in deroga al contratto individuale e al regolamento sul lavoro agile, in particolare, allo scopo di svolgere la formazione obbligatoria, quella di base per le proprie mansioni e la formazione prevista da regolamenti di

Ateneo e norme nazionali. La formazione svolta va certificata dal dipendente all'ufficio Formazione e Aggiornamento. Al momento della presa di servizio viene informato del calendario delle chiusure, incluse quelle di sede, se programmate, e viene informato di questa possibilità di deroga alla chiusura.

Per il dipendente con contratto di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi, e per i lavoratori in part time verticale per i quali è previsto un riproporzionamento dei giorni di ferie, le giornate di chiusura collettiva e di sede si applicano per un numero massimo di giorni pari a un terzo delle giornate di ferie spettanti nell'arco della durata del contratto. Per le eventuali giornate di chiusura eccedenti questa soglia, il dipendente è collocato, previa richiesta al responsabile, in lavoro agile.

Ai fini delle valutazioni relative al soddisfacimento dei criteri di cui al presente punto c), i giorni di ferie richiesti e rifiutati al dipendente, nel limite di 2 settimane nel periodo giugno settembre, vengono considerati come fruiti: sono nominalmente sottratti dal saldo ferie complessivo e sono nominalmente sommati al numero di ferie fruiti.

d) Disciplina dell'orario ridotto

Per comprovate esigenze di servizio connesse all'attività svolta, ciascuna Struttura potrà derogare alla riduzione di orario nelle giornate di orario ridotto obbligatorio, dandone opportuna e motivata comunicazione alla DRUO (secondo le modalità che verranno successivamente comunicate a cura dell'Ufficio Amministrazione PTA). La deroga può essere concessa anche nei confronti del/la singolo/a dipendente.

La riduzione di orario nei periodi di orario ridotto facoltativo è disposta dal/la Responsabile di struttura, il/la quale valuterà eventuali esigenze di deroga in riferimento a singoli/e dipendenti. Ciascun/a Responsabile di struttura comunica al personale afferente entro il 30 giugno e alla DRUO entro il 10 luglio di ciascun anno, l'articolazione di orario adottata relativamente alle due settimane facoltative, accompagnandola con specifica motivazione.

In difetto di comunicazione da parte del/la Responsabile di struttura alla DRUO e al personale afferente, il/la dipendente potrà optare, individualmente, per l'eventuale riduzione di orario; tale scelta andrà comunicata al/la proprio/a responsabile e alla DRUO (presenze@amm.unitn.it) entro e non oltre il 15 luglio di ciascun anno.

e) Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in occasione dell'orario ridotto (obbligatorio o facoltativo)

Attività in presenza

Il personale godrà dell'ordinaria flessibilità di ingresso al mattino, mentre non vi sarà obbligo di rientro pomeridiano. L'attività lavorativa prestata dal/la dipendente oltre le ore 15.00 non verrà riconosciuta.

Attività in remoto

L'eventuale prestazione autorizzata dal Responsabile in lavoro agile nei periodi di orario

ridotto (e/o di chiusura di struttura/sede) non subisce variazioni rispetto all'orario standard. Sono confermati gli orari di contattabilità previsti nell'accordo individuale di lavoro agile. Il 24 e il 31 dicembre potrà essere autorizzata, salvo esigenze del tutto eccezionali, solo mezza giornata di lavoro agile (la mattina).

f) Modalità di recupero delle ore mancanti rispetto al monte ore complessivo, durante i periodi di riduzione oraria.

Le ore mancanti rispetto al monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento saranno recuperate attingendo ai seguenti contatori

- *Flessibilità Eccedente* già maturata;
- *Flessibilità (Saldo)*,

ovvero, per il personale inquadrato nell'Area delle elevate professionalità:

- *Saldo trimestre precedente*
- *Saldo trimestre corrente EP*

Trento, 9 febbraio 2026

La Delegazione di parte pubblica

Prof. Franco Fraccaroli (f.to)

Prof. Matteo Borzaga (f.to)

Dott. Mario Depaoli (f.to)

La Delegazione di parte sindacale

OO.SS.:

Federazione UIL SCUOLA RUA

Dott. Filippo Moser (f.to)

FGU - Federazione Gilda UNAMS

Dott. Stefano Mattei (f.to)

CISL FSUR

Dott.ssa Olesya Kifa (f.to)

SNALS

Dott. Matteo Padovan (f.to)

La R.S.U.: dott.sa Veronica De Sanctis (f.to), dott. Lorenzo Varponi (f.to), dott. Teresio Poggio (f.to), dott. Andrea Avi (f.to), dott.sa Roberta Baranca (f.to), dott.sa Nadia Nollo, dott.sa Leah Beth Kaplan (f.to), dott. Paolo Leoni (f.to), dott. Fabio Sartori (f.to), dott. Filippo Moser (f.to), dott. Stefano Mattei (f.to)